

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****ASSOMARE**

Roma, 25 luglio 2017

COS17172

MQ

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2017.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, che per il secondo semestre 2017, il saggio d'interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0 % (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l'interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall'emissione (in forza del comma 13 dell'articolo 83bis della legge 133/2008) è del **8,00 %** (cioè quello fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO**Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 171 del 24.7.2017)**

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.